

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto Derivato ID.2023_066_D02 discendente da Accordo Quadro ID.2023_066 avente ad oggetto il servizio di restauratore per analisi stratigrafiche - realizzazione del polo scolastico del ponente via Giotto 2, 8-10, 16154 (GE) – piani urbani integrati (PUI) M5.C2.I2.2 - finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATION EU - CUP D34D22000190006 - CIG DERIVATO A04B2F4626;

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal dott. Francesco Scriva, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio;

E

La dott.ssa Francesca Ventre (C.F. [REDACTED], P.IVA 03650970100), nata a [REDACTED] il [REDACTED], avente sede legale in Genova, Via Rosa Virginia Pelletier 4, 16145, di seguito denominata anche "Affidatario";

ambedue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- con Atto Dirigenziale della Direzione Scuole e Governance n. 1885 del 31.08.2023 è stato disposto l'affidamento dell'Accordo Quadro (ID.2023_066) avente ad oggetto il servizio SER.23.05 di progettista e direttore operativo dei restauri dei beni culturali in supporto alla direzione lavori e al RUP – CIG 993416082A alla dott.ssa Francesca Ventre per un importo di € 70.000,00 (oneri fiscali esclusi);
- in data 26.09.2023 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro, valido 48 mesi;
- l'Amministrazione può attivare Contratti Derivati ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso e nei limiti di capienza;
- con Atto Dirigenziale della Direzione Scuole e Governance n. 192 del 01.02.2024 è stata disposta l'attivazione del Contratto Derivato discendente da Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di restauratore per analisi stratigrafiche - realizzazione del polo scolastico del ponente via Giotto 2, 8-10, 16154 (GE) – piani urbani integrati (PUI) M5.C2.I2.2 - finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATION EU - CUP D34D22000190006 - CIG DERIVATO A04B2F4626;
- l'Amministrazione ha nominato:
 - Responsabile Unico del Procedimento di Accordo Quadro: arch. Cristina Gandolfo;
 - RUP del singolo intervento oggetto del contratto derivato: ing. Angelo Allodi;
- con pec prot. n. 7845 del 06.02.2024 l'Amministrazione ha inviato all'Affidatario comunicazione di attivazione del servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**Articolo 1 Oggetto**

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida alla dott.ssa Francesca Ventre il servizio di restauratore per analisi stratigrafiche - realizzazione del polo scolastico del ponente via Giotto 2, 8-10, 16154 (GE) – piani urbani integrati (PUI) M5.C2.I2.2 - finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATION EU - CUP D34D22000190006 - CIG DERIVATO A04B2F4626.

In particolare la prestazione consiste nell'esecuzione di n. 6 saggi stratigrafici al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra) delle facciate del complesso di via Giotto 8-10.

L'affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D. Lgs. 50/2016, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, in particolare:

- Accordo Quadro;
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazione;
- Calcolo parcella.

Articolo 3 Durata del contratto

L'esecuzione del servizio prenderà avvio con l'ordine di servizio emesso in seguito alla stipula del contratto. Le prestazioni dovranno concludersi entro 30 giorni.

Articolo 4 Corrispettivo

L'importo contrattuale ammonta a **Euro 1.216,80#** (milleduecentosedici/80).

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'importo è stato ottenuto applicando al valore della parcella per il servizio in oggetto, e pari a Euro 1.562,40#, il ribasso d'asta del 22,12% offerto dall'Affidatario in fase di presentazione di preventivo per l'Accordo Quadro.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione (5) Componente (2) Investimento (2.2) "Piani Urbani Integrati".

Articolo 5 Contabilità pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

La contabilizzazione e le tempistiche di pagamento è effettuata in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo verrà liquidato, previa emissione della fattura elettronica, secondo le seguenti modalità:

- il 90% del compenso a redazione dell'ultimo Stato di Avanzamento del Servizio;
- il 10% a seguito dell'emissione del Certificato di Verifica di Conformità.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio: Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà essere la seguente:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M5.C2.I2.2 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Titolo del Progetto;
- CUP;
- CIG.

La fattura deve altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno pertanto liquidati all'Affidatario i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contrattanti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Affidatario s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contrattanti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Affidatario è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al periodo precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 6 Polizze assicurative

Sono ad esclusivo carico dell'Affidatario i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale.

Di conseguenza, l'Affidatario dovrà contrarre, qualora non ne sia già in possesso, apposita polizza assicurativa R.C. professionale – avente validità per tutta la durata del contratto – con massimale non inferiore a € 500.000.

L'Affidatario è altresì responsabile, nei confronti di propri soci o collaboratori, in relazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle attrezzature e mezzi di prevenzione.

Copia della suddetta Polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del Contratto Derivato.

Articolo 7 Risoluzione

Costituiscono motivo di risoluzione contrattuale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Affidatario o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

L'Amministrazione risolve il contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Affidatario si sia trovato al momento dell'affidamento in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;
- 3) sia accertata a carico dell'Affidatario l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 4) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula, intervengano:

- 1) altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- 2) motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente;
- 3) ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'Affidatario, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali;

Nei casi sopra indicati l'Amministrazione comunica all'Affidatario la volontà di risolvere il contratto, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Affidatario non siano ritenuti accoglibili e adeguati, l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Affidatario.

Articolo 8 Clausole risolutive

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Affidatario dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50);
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);
- e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;
- f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;
- h) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- l) l'Affidatario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- m) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
- n) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con d.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Affidatario.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione (art. 1455 del codice civile).

Articolo 9 Altri casi di risoluzione

La Città Metropolitana si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo 10 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Affidatario;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Affidatario;
- l'Affidatario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti;
- sia accertata a carico dell'Affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 11 Penali

L'Affidatario, in base al cronoprogramma dello specifico intervento del Contratto Derivato ed alle disposizioni del RUP a riguardo della calendarizzazione delle attività, è soggetto al pagamento delle penali pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo relativamente alla consegna degli elaborati relativi alle analisi stratigrafiche.

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di accordo quadro, si procederà all'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a termini di legge.

Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale dell'importo del contratto derivato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica in ogni caso il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Articolo 12 Clausola "DNSH"

L'Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L'Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 13 Divieto di cessione del contratto

Il Contratto Derivato non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'Affidatario è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova.

Articolo 14 Clausole di legalità

L'Affidatario si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 16 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente capitolato speciale e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 17 Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica del contratto stesso, conservata agli atti.

Contrassegni telematici nr. 1220284360690, 1220284360702, 1220284360713, 1220284360724, 1220284360735 del 30.01.2024.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nella documentazione contrattuale.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città Metropolitana di Genova
Dott. Francesco Scriva

Per l'Affidatario
D.ssa Francesca Ventre